

**TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE
CONVENZIONE QUADRO -**

TRA

La Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali "Piero Baldesi" con sede in via Tagliamento, 16 – 50126 Firenze (p. iva 04631130483) nel proseguo indicata come SSATI o Soggetto Promotore

E

E

Mercafir S.c.p.A.- Piazza Eugenio Artom, 12, 50127 Firenze FI (p. iva n. 03967900485) di seguito denominata anche come Soggetto Ospitante -

PREMESSO CHE

- Il tirocinio formativo (curriculare) è promosso da istituzioni formative al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e quindi all'interno di iniziative scolastiche;
- al fine di completare il percorso didattico istituzionale in Gestione di Impresa realizzato dalla SSATI e favorire il consolidamento di competenze utili ad un proficuo ingresso nel mercato del lavoro nonché a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dello stesso percorso formativo in Gestione di Impresa, la SSATI promuove tirocini di formazione curricolari in azienda;
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte per gli stage formativi curricolari degli allievi della SSATI;
- visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142 e succ. mod. ed integraz.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Mercafir S.c.p.A.- si impegna ad accogliere presso le proprie sedi, i soggetti in tirocinio formativo curriculare su proposta della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali "Piero Baldesi" ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo 142/98 e dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio curriculare formativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi dei tutori;
 - Obiettivi formativi
 - Modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;



- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - Rispettare le norme vigenti e le procedure del Soggetto Ospitante in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - Frequentare l'azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale concordati, nonché il regolamento sottoscritto con la SSATI al momento di iscrizione al corso in Gestione di Impresa;
 - Redigere una relazione finale sull'attività svolta, conformemente allo schema fornito dalla SSATI.
- Il soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti, aiutando la SSATI a far raggiungere allo studente in stage gli obiettivi formativi previsti e concordati;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio e le assenze effettuate dal tirocinante;
- concordare preventivamente con la SSATI l'eventuale rimborso spese documentate, sostenute dal tirocinante – direttamente attinenti all'attività di tirocinio svolta – nonché l'attribuzione di un eventuale "premio stage".

Art. 4

Il soggetto promotore ha assicurato il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail 07660720/21, nonché per la responsabilità civile verso terzi polizza n. 158770694 e una polizza infortuni n. 158848124. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla SSATI, entro i tempi previsti dalla normativa vigente. La SSATI provvederà alle comunicazioni agli istituti assicurativi.

Art. 5

I singoli progetti formativi saranno predisposti, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera A, dalla SSATI e proposti al Soggetto Ospitante entro 15gg dall'inizio dello stage.

Art. 6

Con la Convenzione Quadro le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione Quadro devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla Convenzione Quadro dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

Art. 7

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione Quadro qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non



inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

Art. 8

Ai sensi ed ai fini di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione e conservati per i termini previsti dalle normative applicabili in materia societaria. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati ai soggetti pubblici soci della SSATI quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento dei dati dell'interlocutore contrattuale sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. La Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

Art. 9

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed alle eventuali modifiche normative in materia di stage curriculari.

Art. 10

La presente convenzione ha validità annuale. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 11

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Data, 26/08/2021

Per la Scuola di Scienze Aziendali e
Tecnologie Industriali "Piero Baldesi"
Il Direttore Guya Berti

Per Mercafir S.c.p.A.-
Il Legale rappresentante

